



Numero registro generale 15264/2021

Numero sezionale 4349/2022

Numero di raccolta generale 17123/2022

Data pubblicazione 26/05/2022

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LORENZO ORILIA - Presidente -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Ud. 21/04/2022 -  
CC

R.G.N. 15264/2021

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 15264-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
presso lo studio dell'avv.to (omissis)  
che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

PREFETTURA MESSINA UTG ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 1744/2020 del TRIBUNALE di MESSINA,  
depositata il 23/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

**RILEVATO CHE:**



1. (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Messina di inammissibilità dell'appello per tardività.

2. La Prefettura di Messina - Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

**CONSIDERATO CHE:**

1. Con un motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt.133 e 327 c.p.c. e 281 sexies c.p.c.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: La questione attiene alla decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. quando il giudice abbia letto il dispositivo in udienza e abbia successivamente provveduto alla stesura della motivazione con pubblicazione successiva della sentenza.

In tali casi il termine per impugnare decorre dal deposito e pubblicazione della sentenza e non dalla lettura del dispositivo. La giurisprudenza citata dal Tribunale riguarda il diverso caso della lettura di dispositivo e motivazione in udienza e successiva pubblicazione successiva ad opera del cancelliere.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.



5. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto:  
Il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c. (Sez. 2, Ord. n. 7364 del 2022).

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

